

## **DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI LOTTERIA**

Sono consentite:

- a) le lotterie promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) le lotterie organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive. È vietata la vendita dei biglietti a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi consistono **solo** in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

### **Adempimenti dei promotori e controlli**

**Le lotterie promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute ai seguenti adempimenti:**

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno **comunicazione**, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui sopra, va allegato il **regolamento** nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

La serie e la numerazione progressiva dei biglietti è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. L'estrazione della lotteria è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'**avviso** sono indicati:

1. gli estremi della comunicazione presentata al Prefetto e al Sindaco;
2. il programma della lotteria;
3. le finalità che ne motivano lo svolgimento;
4. la serie e la numerazione dei biglietti messi in vendita.

Un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a **ritirare tutti i biglietti** rimasti **invenduti**. I biglietti, le cui matrici non sono state riconsegnate sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al

pubblico prima dell'estrazione. **L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.** Di dette operazioni è redatto **processo verbale, di cui una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.**

**N.B. Ai sensi dell'art. 14, comma 11, del D.P.R. 26.10.2001, N. 430, le disposizioni di cui sopra NON SI APPLICANO alle lotterie organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito delle proprie manifestazioni locali.**